

CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO

Fornitura di materiale d'armamento ferroviario, pietrisco di seconda categoria o superiore, per ARST S.p.A.

Gara n. 80/2022 – CIG: 9315144BFF

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura del pietrisco di seconda categoria o superiore, per massicciata ferroviaria, nelle quantità e modalità indicate nel seguito:

Quantità (MC)	Materiale
3.400	Pietrisco di seconda categoria o superiore secondo la Specifica Tecnica ARST "Fornitura di pietrisco per massicciata ferroviaria"

Tale materiale è necessario per le attività manutentive relative alle linee ferroviarie ARST S.p.A..

Il materiale dovrà essere fornito come di seguito riportato e distribuito nei piazzali ferroviari meglio descritti all'articolo 3 del presente capitolato.

- **Sede Territoriale di Sassari - Quantità mc 3.400 (metri cubi tremilaquattrocento);**

Il materiale da fornire deve rispondere ai parametri qualitativi ed ai requisiti contenuti nella allegata Specifica Tecnica "Fornitura di pietrisco per massicciata ferroviaria"

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 1 ammonta a euro € 153.000,00 (centocinquanta tremila/00) oltre IVA.

Si intendono compresi nel prezzo gli oneri relativi al trasporto del materiale presso i depositi indicati dalla Committente, anche in caso di consegne parziali.

Nel suddetto importo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per consegnare la fornitura di cui trattasi in conformità alle prescrizioni tecniche e alle condizioni previste per l'esecuzione della fornitura, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara e del successivo contratto.

Il prezzo è riferito alla fornitura interamente finita e completa in ogni sua parte, anche accessoria, eseguita a perfetta regola d'arte, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto e ogni altro onere.

Art. 3 Tempi e luoghi di consegna

La consegna del materiale avverrà in più fasi, la prima entro 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento della fornitura e dovrà essere completata entro i 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La comunicazione relativa al materiale pronto per i collaudi eventuali interrompe i termini di consegna, la decorrenza riprende al termine delle operazioni di collaudo, o dalle comunicazioni di ARST relative alla rinuncia ai collaudi stessi.

Il fornitore dovrà accertarsi a sua cura e spese della compatibilità dei luoghi di scarico del materiale con le tecniche e metodologie di scarico e movimentazione dei materiali da esso scelti.

La fornitura è suddivisa secondo la seguente suddivisione:

<i>Luogo di consegna</i>	<i>quantità totale</i>	<i>Entro 10 giorni dalla data di affidamento fornitura, minimo</i>	<i>Forniture minime successive alla prima: Entro 3 giorni dalla data di preavviso</i>
	mc	mc	mc
Piazzale ferroviario Arzachena o altri luoghi lungo la linea ferroviaria turistica Tempio-Luras-Palau.	2000	160	20
Piazzale ferroviario Sant'Antonio di Gallura o altri luoghi lungo la linea ferroviaria turistica Tempio-Luras-Palau.	1400	160	20
Sommano per fase di fornitura	3400	320	

ARST S.p.A. si riserva di imporre al fornitore altri luoghi di consegna del materiale, in apposite e idonee aree individuate in prossimità della linea ferroviaria turistica Tempio-Luras-Palau, ferme restando le quantità minime di fornitura di cui alla tabella precedente.

ARST S.p.A. dovrà essere informata in modo formale, con un preavviso minimo di 1 giorno lavorativo, della data e orario di arrivo del materiale.

Art. 4 Requisiti di partecipazione

Il fornitore dovrà possedere alla data di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, l'attestato di qualificazione per i fornitori di pietrisco per massicciata ferroviaria, rilasciato dalla Direzione Tecnica di RFI a

seguito di apposita procedura di controllo e secondo quanto previsto dal Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili – Parte II – Sezione 17 – Pietrisco per Massicciata Ferroviaria.

Aver regolarmente eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, fornitura di pietrisco con caratteristiche identiche o superiori a quelle oggetto del presente appalto.

Art. 5 Requisiti del materiale da fornire e normativa di riferimento

Il pietrisco oggetto della fornitura deve presentare caratteristiche geomorfologiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a quelli espressamente richiesti dalla Specifica Tecnica di riferimento allegata, "Fornitura di pietrisco per massicciata ferroviaria"

Inoltre, il prodotto oggetto della fornitura deve, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, idonei allo specifico uso al quale è destinato. Pertanto, dovrà rispettare tutti i controlli in fase di produzione di accettazione.

Indipendentemente dagli accertamenti e verifiche, il Fornitore è tenuto a garantire che il materiale fornito sia esente da vizi che lo renda non conforme alle condizioni stabilite in contratto, alle prescrizioni tecniche inidoneo all'uso cui è destinato ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Si riportano le principali norme tecniche di riferimento

- UNI EN 13450 "Aggregati per massicciate per ferrovie";
- UNI EN 932-1 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati -Metodi di campionamento";
- UNI EN 932-2 "Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio";
- UNI EN 933-1 "Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati –

L'individuazione delle cave di fornitura dovrà essere comunicata prima dell'inizio della fornitura, per iscritto al Responsabile dell'Esecuzione, per i successivi controlli di cui all'Art. 6.

Art. 6 Variazioni

Nessuna variazione all'oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il preventivo ordine scritto del Responsabile dell'Esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata dal Committente. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

Art. 7 Accertamenti e verifiche durante la fornitura

Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo, secondo quanto previsto nella Specifica Tecnica, la corretta osservanza, da parte del Fornitore, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

- partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- partecipazione alle prove di collaudo;
- verifiche ispettive.

A tal fine, il Committente, mediante propri incaricati, è in facoltà di accedere in ogni momento alle cave nella disponibilità del Fornitore, al fine di seguire le lavorazioni inerenti alla produzione e all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alla bontà delle lavorazioni.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali.

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l'esecuzione al Contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti.

Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in cava e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nei siti di produzione.

Art. 8 Spese relative alle verifiche e prove

Sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

Art. 9 Verifiche

Il Fornitore esegue tutte le verifiche previste nelle specifiche presso i laboratori di prova accreditati su indicazione del Committente. Il Committente, ovvero suoi funzionari incaricati, possono eseguire direttamente alcune verifiche presso altri laboratori di propria fiducia. Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite. Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza. In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

Art. 10 Esecuzione del collaudo

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Responsabile dell'Esecuzione del contratto dà inizio alle operazioni di prelievo del materiale in cava, entro 7 gg (sette giorni) dalla data di stipula del contratto di fornitura, secondo quanto previsto dall'articolo VII della Specifica Tecnica di Fornitura.

Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni:

- nomina/indicazione del soggetto incaricato dal Committente per il collaudo;
- i giorni delle operazioni di collaudo;
- operazioni di collaudo eseguite;
- rilievi eseguiti dal/dai soggetto/i incaricato/i delle prove di collaudo;
- le singole operazioni e le verifiche compiute.

Art. 11 Esiti del collaudo

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili o irricevibili.

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati. Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore.

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto e alle prescrizioni tecniche.

In ogni caso, qualora i materiali dovessero risultare rifiutati (ovvero collaudati con esito negativo) il Fornitore è tenuto a rispettare, a sua cura e spese, quanto previsto nelle specifiche di collaudo.

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare la fornitura.

In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

Art. 12 Spese di collaudo

Le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, sono tutte a carico del Fornitore, escluse quelle relative agli incaricati del Committente.

Art. 13 Responsabilità del trasporto

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito da personale incaricato del Committente.

In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna come precedentemente indicati e riportati.

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti previsti.

Il Fornitore, dovrà comunicare l'elenco degli automezzi aziendali, abilitati al trasporto del pietrisco, e le relative targhe.

Art. 14 Garanzie

Garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a favore di ARST S.p.A., ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., costituita sotto forma di cauzione o fideiussione secondo una delle seguenti modalità:

a) quietanza, in copia originale, di avvenuto versamento sul c/c bancario: codice IBAN IT41R010050480000000002665 -Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari -intestato ad ARST spa;

b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

In caso di garanzia definitiva costituita in una delle forme di cui al precedente punto b) la stessa dovrà:

avere validità di anni uno, tacitamente rinnovabile, sino a quando non sarà rilasciata apposita dichiarazione liberatoria da parte di ARST;

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile);

prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARST;

essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identità e dei poteri e della qualifica del soggetto/soggetti firmatario/i del titolo di garanzia.

Art. 15 Pagamenti – Fatturazione

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 gg fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture - da emettersi solo a seguito di collaudo positivo e per materiali regolarmente consegnati ed accettati nei luoghi di consegna - dovranno essere intestate a: ARST S.P.A. P.I. 00145190922, via Posada 10, - 09122 Cagliari.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Tutti i pagamenti sono subordinati, all'esibizione da parte dell'Appaltatore, o all'acquisizione diretta da parte di ARST S.p.A., della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC).

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Aggiudicatario dovrà dichiarare di utilizzare un conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente capitolato, nonché gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

Per pagamenti superiori a € 5.000.00, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ("... verificano ... se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), ARST S.p.A. provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Non sarà riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute all'applicazione della disposizione sopra indicata.

Art. 17 Penalità

Al più di quanto previsto nella Specifica Tecnica di Fornitura, nel caso in cui il Fornitore provvedesse alla consegna dopo i termini stabiliti, la fornitura sarà sottoposta alle seguenti penalità:

0,1% (zerovirgolauno per cento) dell'importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, dopo la prima, fino a 50 giorni di ritardo;

1% (uno per cento) per ogni successiva decade o frazione.

La penale per ritardata consegna non potrà, in ogni caso, superare il limite del 10% dell'importo totale della fornitura.

Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, ARST S.p.A. ha facoltà, pur applicando la penale massima, di risolvere il contratto restando incamerata a favore di ARST S.p.A. la cauzione definitiva prestata. In tal caso, ARST S.p.A. avrà diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale maggiore prezzo che dovrà corrispondere ad altro fornitore.

In caso di inadempimento, ARST S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto disponendo, senza bisogno di diffida o altro provvedimento amministrativo, l'incameramento della cauzione definitiva.

Ai fini del calcolo delle penalità non saranno considerati i periodi dell'anno compresi dal 01 al 31 Agosto e dal 20 Dicembre al 10 Gennaio.

Art. 18 Sicurezza

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Fornitore, pertanto, è obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

A norma dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i, l'ARST S.p.A. redige il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza) che dovrà essere aggiornato, anche su proposta del Fornitore, in caso di sopravvenute variazioni rispetto a quanto nello stesso contemplato.

Prima dell'inizio delle operazioni di scarico e accatastamento dei materiali, il Fornitore concorderà con il Responsabile del Contratto incaricato da ARST S.p.A., l'eventuale "attività di coordinamento ex art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.". Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 19 Risoluzione del contratto

Oltre alle ipotesi indicate in precedenza, ARST S.p.A. ha diritto a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura;
- per cessione del contratto senza espressa autorizzazione di ARST S.p.A.,
- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;
- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- per modifica di fatto dell'organizzazione d'Impresa del Fornitore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per contratto;
- in tutti gli altri casi indicati nel contratto e i suoi allegati;

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST S.p.A., trasmessa con lettera Raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione ARST S.p.A. provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale, la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In ogni caso resta fermo il diritto per ARST S.p.A. al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione del contratto.

Art. 20 Spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati e di elaborati, spese postali, di bolli, registrazione ove necessari, ed in genere le spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico di ARST S.p.A..

Il Fornitore dovrà dichiarare, anche ai fini della registrazione, che la fornitura viene eseguita nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972, n°633 la stessa è soggetta all'IVA.

Art. 21 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il Foro di Cagliari.